

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

DELIBERAZIONE N° 36 /CS DEL 01/08/24

**Oggetto:** Approvazione convenzione per la "Concessione a Titolo Oneroso" di porzione del Capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo, sito in Palermo, Via Partanna Mondello n.50/a.

PROPOSTA

IL FUNZIONARIO ADDETTO ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

**PREMESSO**

- che l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) è proprietario del capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo, sito in Palermo, Via Partanna Mondello n.50/a.
- che con deliberazione n. 214 del 04/12/2011 è stato adottato il regolamento avente per oggetto "Disposizioni per la vendita, acquisto, la locazione passiva, attiva e la concessione in uso del patrimonio immobiliare dell'Ente" relativo alla gestione ed alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente di Sviluppo Agricolo, con la conseguenza che l'ESA è autorizzata ad emettere provvedimenti di assegnazione di beni di sua proprietà;
- che con nota prot. N. 94/24 del 29/04/2024 il Presidente del Banco Alimentare Sicilia OdV, considerato che dal 2001 al 2012 e dal 2020 al 30/06/2021 lo stesso Ente risultava concessionaria dell'immobile già individuato attraverso un comodato d'uso gratuito, ha manifestato la disponibilità a rinnovare il rapporto contrattuale preesistente con una disponibilità a sostenere eventuali spese funzionali da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione dell'Ente;

**VISTI**

- L'art. 23 comma 2b e l'art. 33 comma 2 del Regolamento : Disposizioni per la vendita, l'acquisto, la locazione attiva, passiva e la concessione in uso del patrimonio immobiliare dell'Ente approvato tramite la deliberazione n.214 del/12/2011

## RITENUTO


- opportuno di approvare l'allegata bozza di contratto di "Concessione a Titolo Oneroso" con il quale l'Ente concede in locazione al Banco Alimentare Sicilia Occidentale OdV - Ente del Terzo Settore - con sede in Cinisi (PA) - S.S. 113 Km. 291,300 Contrada San Giovanni, porzione del capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo, sito in Palermo, Via Partanna Mondello n.50/a.;

## PROPONE

- di approvare l'allegata bozza di contratto di "Concessione a Titolo Oneroso" con il quale l'Ente concede in locazione al Banco Alimentare Sicilia Occidentale OdV - Ente del Terzo Settore - con sede in Cinisi (PA) - S.S. 113 Km. 291,300 Contrada San Giovanni, porzione del capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo, sito in Palermo, Via Partanna Mondello n.50/a, per anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

(Dr.ssa Maria Canzoneri)  
Il Funzionario  
Ufficio Provinciale di Palermo



**Oggetto:** Approvazione convenzione per la "Concessione a Titolo Oneroso" di porzione del Capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo, sito in Palermo, Via Partanna Mondello n.50/a.

VISTO

Ing. Sergio Di Liberto



VISTO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

SERVIZIO PATRIMONIO, VIABILITA'  
ESPROPRIAZIONI  
IL DIRIGENTE REGGENTE  
Dott.ssa Olga Rosa Floreno

VISTO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUB IMPEGNO

: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

P. U. ENTE SVILUPPO AGRICOLA  
UFFICIO BILANCIO

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe Muscarella




Ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. n° 19/05

Si rende il Favorevole visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Candore



# DELIBERAZIONE n. 36

## Commissario Straordinario

**OGGETTO: Approvazione convenzione per la "Concessione a Titolo Oneroso" di porzione del Capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo, Via Partanna Mondello n. 50/a.-**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 1° del mese di agosto in Palermo

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

E' presente, in videoconferenza, il **Dott. Carlo Domenico Turriciano**, nelle funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

Vista la nota Prot. 6662 dell'1.08.2024 assiste alla seduta, in sede, il Dirigente incaricato **Dr. Franco Greco**.

Partecipa alla seduta in videoconferenza, per il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti il Componente **Dr. Vincenzo Marinello**. Assenti giustificati la **Dott.ssa Caterina Agate** - Presidente e il Componente **Dr. Eustachio Cilea** del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;

VISTA la nota di convocazione Prot. n. 6512/C.S. del 25 luglio c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 1° agosto c.a. alle ore 9,30 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;  
Visto il parere di Regolarità Tecnica;  
Visto il parere di Regolarità contabile;  
Atteso che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. n° 19/05;  
Ritenuta la propria competenza

## DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'allegata bozza di contratto di " Concessione a Titolo Oneroso" con il quale l'Ente concede in locazione al Banco Alimentare Sicilia Occidentale OdV - Ente del Terzo Settore - con sede in Cinisi (PA) – S.S. 113 Km. 291,300 Contrada San Giovanni, porzione del capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo, sito in Palermo, Via Partanna Mondello n.50/a, per anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre che agli uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Carlo Domenico Turriciano





VIA LIBERTÀ, 203 - 90143 - PALERMO  
TELEFONO: +39 0916200111  
FAX 6200400/545  
<http://entesviluppoagricolo.it>  
[direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it](mailto:direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it)  
[direttoregenerale@entesviluppoagricolo.it](mailto:direttoregenerale@entesviluppoagricolo.it)

## PATRIMONIO, VIABILITA', ESPROPRIAZIONE

**Al Dirigente Dott.ssa Floreno  
S E D E**

Prot. n. *4561* del 21/05/2024

**OGGETTO: Proposta del "canone di locazione" del magazzino di via Partanna Mondello n. 50/a a Palermo di proprietà dell'Ente Sviluppo Agricolo.**

In riscontro alla mail del 16/05/2024 si specifica che:

- I locali a disposizione del Banco Alimentare sono di circa mq.400,00, all'interno del capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo
- Che il valore di mercato di locazione, secondo l'Agenzia delle Entrate €/(mqxmese) varia da un minimo di 2,1 a un massimo di 3,1;
- Pertanto, il canone di locazione mensile da richiedere varia da un minimo di € 840,00 a un massimo di € 1.240,00.

Ufficio Coordinamento Sedi Provinciali  
Ing. Sergio Di Liberto

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in modalità telematica, tra:

- l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), Codice Fiscale 80020830826, rappresentato dal Commissario Straordinario - Dott. Carlo Domenico Turriciano nato a Palermo il 07.11.1963, il quale interviene al presente atto agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'E.S.A. che rappresenta; domiciliato per la carica nella sede istituzionale di via Libertà, 203 - 90143 Palermo, in appresso denominato "Locatore",;

E

- il Banco Alimentare Sicilia Occidentale OdV - Ente del Terzo Settore - con sede in Cinisi (PA) - S.S. 113 Km. 291,300 Contrada San Giovanni - Codice Fiscale 97155440825, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Santo Giordano, nato a ----- il ----- e residente in ----- Via -----, C.F. -----, in appresso denominato "Concessionario" o "Conduttore", che accetta tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto;

viene sottoscritta la concessione relativa alla porzione del capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo sito in Palermo, Via Partanna Mondello n.50/a,

**Premesso che**

che l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) è proprietario del capannone del Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo, sito in Palermo, Via

Partanna Mondello n.50/a,

Con deliberazione n. 214 del 04/12/2011 è stato adottato il regolamento avente per oggetto “ Disposizioni per la vendita, acquisto, la locazione passiva, attiva e la concessione in uso del patrimonio immobiliare dell’Ente” relativo alla gestione ed alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Ente di Sviluppo Agricolo, con la conseguenza che l’ESA è autorizzata ad emettere provvedimenti di assegnazione di beni di sua proprietà.

- Con nota prot. N. 94/24 del 29/04/2024 il Presidente del Banco Alimentare Sicilia OdV, considerato che dal 2001 al 2012 e dal 2020 al 30/06/2021 lo stesso Ente risultava concessionaria dell’immobile già individuato attraverso un comodato d’uso gratuito, ha manifestato la disponibilità a rinnovare il rapporto contrattuale preesistente con una disponibilità a sostenere eventuali spese funzionali da concordarsi preventivamente con l’Amministrazione dell’Ente.

Tutto ciò premesso, da considerarsi unico ed inscindibile contesto con l’articolato che segue, le parti regolano il rapporto concessorio come appresso specificato.

Al riguardo, si precisa che il presente contratto non attribuisce al concessionario alcun ulteriore diritto non espressamente previsto nell’ambito del medesimo regolamento.

#### **Art. 1 - Durata della concessione**

La concessione ha la durata di anni 6 anni (sei anni) a decorrere dal \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2024; escludendosi il tacito rinnovo, alla scadenza e solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell’Amministrazione dell’Esa, ai sensi

dell'art. 28 del vigente Regolamento si potrà procedere alla sottoscrizione di una nuova concessione, previa nuova determinazione del canone e relativa accettazione da parte del concessionario.

Il concedente può revocare in qualsiasi momento la convenzione per motivi di preminente interesse pubblico, ovvero per la realizzazione di opere riguardanti progetti finalizzati all'attuazione dei propri fini istituzionali previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

Il Concessionario potrà in qualsiasi momento recedere dal Contratto e quindi rinunciare alla Concessione.

#### **Art. 2 - Uso Sanzioni ed oneri**

Il bene concesso in locazione dovrà essere destinato esclusivamente per lo stoccaggio di derrate alimentari da distribuire a realtà caritative che supportano continuamente persone che vivono in condizione di estrema marginalità sociale.

Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata del contratto.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento d'uso dei beni immobili dell'ESA, è fatto divieto al concessionario di sublocare l'immobile a terzi o di cederne l'uso a qualsiasi titolo.

E' fatto altresì divieto di destinarli ad uso diverso da quello per il quale vengono concessi, l'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo produrrà la decadenza della concessione.

Rimane a carico del Concessionario l'onere di richiedere tutte le autorizzazioni

necessarie per lo svolgimento dell'attività; l'Ente di Sviluppo Agricolo non sarà pertanto responsabile in ordine ad eventuali violazioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia.

Il Concessionario si obbliga a garantire l'applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico per lo svolgimento delle attività ed il rispetto delle norme cautelari nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche e degli arredi necessari all'uso ed alla gestione dei locali.

Il Concessionario provvederà a tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione degli immobili esonerando l'ESA da qualsiasi responsabilità.

La presente concessione sarà considerata immediatamente "decaduta" nel caso in cui, in presenza di contenziosi riguardanti gli immobili oggetto del presente atto, l'ESA dovesse risultare soccombente. In tale caso il Concessionario nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

Il presente contratto si intenderà altresì risolto, nell'ipotesi in cui emergono, in capo al concessionario, condizioni di incapacità a contrarre nei confronti della P.A., l'esistenza di procedure fallimentari, di interdizioni e l'esistenza di condanne penali, attuali e successive alla stipula della concessione.

### **Art. 3 - Canone di concessione**

Il canone annuo di concessione è pari a € 21.600,00 ( Ventunoseicento/00) da corrispondersi con cadenza trimestrale anticipata di € 5.400,00 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Il pagamento di ciascuna rata del canone dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario intestato a Ente di Sviluppo Agricolo - Monte dei Paschi di Siena - IBAN



IT69J01030044600000002380345 - entro e non oltre il decimo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto. Dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento saranno dovuti dal Concessionario gli interessi di mora, decorrenti dal primo giorno del mese, pari a due punti in più del saggio degli interessi legali tempo per tempo vigente, così come stabilito dall'art. 1284 c.c. Eventuali variazioni che dovessero comportare la sostituzione del saggio degli interessi legali con un indice equivalente stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea) saranno considerate automaticamente inserite nel presente contratto. Il Concessionario che non provvederà al pagamento nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto sarà considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tal senso.

#### **Art.4. Obblighi a carico del concessionario**

Il concessionario si obbliga a conformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore che disciplinano le attività da svolgere negli immobili oggetto del presente atto.

Il concessionario si obbliga ad ottenere tutte le autorizzazioni e a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie allo svolgimento delle predette attività.

Il concessionario si obbliga a stipulare a suo nome con le Aziende di riferimento gli appositi contratti per l'installazione di contatori autonomi ed il conseguente uso dei servizi a rete (gas, luce ed acqua e telefono).

Fatti salvi gli obblighi e gli oneri di cui a tutti gli altri punti espressi nel presente contratto, è fatto obbligo al concessionario di:

- provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dell'attività

rientranti nelle finalità istituzionali del Banco Alimentare Sicilia Occidentale

OdV;

- provvedere all'allestimento degli immobili oggetto della concessione con attrezzature degli spazi interni, come da normativa vigente ed in armonia con il decoro e le finalità del luogo;

- provvedere a tutte le previdenze necessarie al fine di evitare, nel corso delle attività, incidenti e danni alle persone, alle strutture, agli altri servizi ed a quant'altro esistente nelle zone di lavoro nonché nelle zone limitrofe;

- non alterare l'attuale struttura degli immobili senza preventiva autorizzazione dell'ESA;

- assumersi il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà, pertanto, richiedere alcun compenso;

- assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio dell'attività, sull'immobile concesso;

- indicare prima dell'inizio di ogni attività nell'immobile concesso gli indirizzi (postali, telefonici, fax, e-mail) cui indirizzare le comunicazioni di servizio che si rendessero eventualmente necessarie;

- consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari dell'ESA.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni, da parte del Concessionario, dà luogo alla risoluzione della Concessione se entro 21 (ventuno) giorni da idonea diffida il Concessionario non avrà sanato eventuali violazioni degli obblighi sopra citati o non abbia rimosso le circostanze che hanno comportato la violazione degli obblighi sopra citati.

Il concessionario, inoltre, si obbliga a impiegare personale di ottima professionalità ed in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un immobile pubblico. Il concessionario dovrà rispettare per il personale utilizzato le normative contrattuali, previdenziali e fiscali previste per la categoria di appartenenza. Tutto il personale operativo utilizzato dal concessionario ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni e alle norme di sicurezza individuale e nell'utilizzo dei mezzi d'opera.

#### **Art. 5 - Manutenzione, adeguamenti e opere di miglioria**

Tutte le spese di gestione, a qualsiasi titolo intese, connesse all'utilizzo dell'immobile, nonché la manutenzione ordinaria, eventuali lavori di adeguamento alla normativa vigente o eventualmente sopravvenuta e le migliorie sono a carico del concessionario, che solleva con il presente atto il concedente da qualsiasi onere e/o responsabilità derivante dalla mancata esecuzione degli interventi necessari.

Sono pure a carico del Concessionario i lavori di manutenzione straordinaria e non possono essere scomutati a scomputo né rimborsati. In tal caso, alla cessazione della concessione a canone agevolato le addizioni e le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dell'ESA. Prima dell'effettuazione di opere di manutenzione straordinaria, il concessionario dovrà darne comunicazione al Servizio Patrimonio dell'Ente di Sviluppo Agricolo, da cui, dovrà essere preventivamente autorizzato.

### **Art. 6 – Assicurazioni**

Il Concessionario è l'unico responsabile in via diretta ed esclusiva dei danni a persone e/o cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Ente di Sviluppo Agricolo da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il Concessionario è responsabile in via diretta ed esclusiva dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi d'emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali

il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni di cui sopra.

L'Ente do Sviluppo Agricolo si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione degli immobili oggetto della concessione.

### **Art. 7 – Decadenza della concessione**

Il contratto può decadere in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico del concessionario per furti e/o danni ai beni dell'Ente di Sviluppo Agricolo non eliminati dal concessionario anche a seguito di diffide formali ad adempiere.

Il contratto si risolve automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di mancato inizio delle attività per motivazioni imputabili

-

al concessionario;

- nel caso in cui, a seguito verifiche di rito effettuate dall'Ente di Sviluppo Agricolo venga accertata l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione del Legale Rappresentante;

- il contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20/11/08 n° 15 e s.m., verrà, altresì, risolto nell'ipotesi in cui il Legale Rappresentante dell'associazione sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità.

Non spetterà al concessionario in caso di decadenza, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, lo stesso è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa della risoluzione, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Ente di Sviluppo Agricolo alla stipula di un nuovo contratto.

#### **Art. 8 - Diritto di accesso**

L'Ente di Sviluppo Agricolo, attraverso i propri funzionari, ha diritto di accesso all'immobile in qualsiasi momento al fine di verificare il rispetto delle norme di legge vigenti e di quelle del presente contratto.

#### **Art. 9 – Rilascio immobile**

Alla scadenza del contratto l'immobile dovrà essere lasciato libero da persone e cose; in caso di ritardo nella restituzione dell'immobile si applicherà una penale pari all'interesse di mora di cui all'art. 3.

al concessionario;

- nel caso in cui, a seguito verifiche di rito effettuate dall'Ente di Sviluppo Agricolo venga accertata l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione del Legale Rappresentante;

- il contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20/11/08 n° 15 e s.m., verrà, altresì, risolto nell'ipotesi in cui il Legale Rappresentante dell'associazione sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità.

Non spetterà al concessionario in caso di decadenza, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, lo stesso è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa della risoluzione, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Ente di Sviluppo Agricolo alla stipula di un nuovo contratto.

#### **Art. 8 - Diritto di accesso**

L'Ente di Sviluppo Agricolo, attraverso i propri funzionari, ha diritto di accesso all'immobile in qualsiasi momento al fine di verificare il rispetto delle norme di legge vigenti e di quelle del presente contratto.

#### **Art. 9 – Rilascio immobile**

Alla scadenza del contratto l'immobile dovrà essere lasciato libero da persone e cose; in caso di ritardo nella restituzione dell'immobile si applicherà una penale pari all'interesse di mora di cui all'art. 3.

### **Art. 12 - Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ed in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, come successivamente novellato dal D.lgs. 101/2018, a tutela della riservatezza dei propri dati personali, gli stessi saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del Comune di Palermo per le finalità di gestione della pratica. Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un periodo non superiore a quello necessario, all'espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il Comune abbia un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura o di parte di essa. L'interessato, fatte salve le particolari previsioni di legge, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs., che potranno essere fatti valere nei confronti di questa amministrazione comunale.

### **Art. 13 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non previsto dal presente atto, le parti richiamano la normativa vigente in quanto applicabile.

**Per l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)**

**Dott. Carlo Domenico Turriciano**



**Per il Banco Alimentare Sicilia Occidentale OdV**

**Sig. Santo Giordano**

Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., i seguenti articoli:

art. 2 (Uso, sanzioni e oneri), art. 3 (Canone), art.4. (Obblighi a carico del conducente); art. 5 (Manutenzione, adeguamenti e opere di miglioria); art.6 (Assicurazioni) art. 7 (Decadenza della concezione), art. 8 (Diritto di accesso), art.9 (Rilascio immobile) , art.11 (Foro Competente)

**Per il Banco Alimentare Sicilia Occidentale OdV**

**Sig. Santo Giordano**

